

NOTA INTRODUTTIVA

Dopo la pubblicazione, in questa stessa collana, della trascrizione di un manoscritto inedito di Lauro Chiazzese, contenente un ingente *corpus* di minuziose analisi che lo studioso aveva compiute in funzione di una programmata stesura della *Parte speciale* della celebre ricerca *Confronti testuali. Contributo allo studio delle interpolazioni giustiniane*¹ vedono adesso la luce con questo volume tre inserti di pagine aventi un contenuto didattico, anch'essi conservati tra le carte dei familiari di Chiazzese, ai quali va la mia più sentita gratitudine per avermene consentito l'ispezione e la pubblicazione.

Le pagine in questione, che concernono gli ambiti della famiglia, delle servitù prediali e delle obbligazioni, pur accomunate dalla natura didattica, sono, quanto a struttura e aspetto, non omogenee.

In particolare, il complessivo materiale intitolato da Chiazzese '*I diritti della famiglia*' consta, anzitutto, di una serie ordinata e consequenziale di paragrafi (§§ 1-29) che erano pronti per esser pubblicati: di essi, infatti, esiste, oltre ad un testo manoscritto vergato a matita, una

¹ L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo allo studio delle interpolazioni giustiniane. Parte speciale (Materiali)*, a cura di Giuseppe Falcone, in *Annali del Seminario Giuridico* (AUPA) – *Fonti*, 4, Torino 2018. Ivi, alle pp. V-XXIV, una *Premessa* (che ho pubblicata anche autonomamente, con lo stesso titolo *Chiazzese, Riccobono e i confronti ritrovati*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, a cura di E. Chevreau, C. Masi Doria, J. M. Rainer, Paris 2019, 289 ss.), nella quale sono illustrati significato e importanza del materiale trascritto; in argomento si veda anche, successivamente, G. FALCONE, *Chiazzese e i confronti ritrovati. Una replica e una postilla*, in *Codex 2*, 2021, 247 ss. Più in generale, sulla figura di Lauro Chiazzese e sulla sua opera cfr. G. FALCONE, *Lauro Chiazzese, a sessant'anni dalla scomparsa*, in *AUPA* 60, 2017, 7 ss.; ID., *Premessa cit.*, V ss. (= *Liber amicorum cit.*, 289 ss.), con bibl. in nt. 1.

coincidente versione dattiloscritta, nella quale l'autore aveva qua e là aggiunto a mano precisazioni indirizzate al proto e concernenti la distribuzione del testo nella pagina a stampa.² Una seconda parte del materiale è composta, invece, da una congerie di annotazioni manoscritte schematiche e puntiformi su diversi istituti o profili, le quali con ogni evidenza fungevano da traccia (ma quanto ricca e circostanziata!) per una futura elaborazione definitiva. Nel pubblicare queste annotazioni ho ritenuto di raggrupparle sotto il titolo '*Appunti*' e, al loro interno, di isolarle attraverso l'apposizione di asterischi in relazione ai singoli argomenti o ambiti trattati.

Le pagine manoscritte in tema di servitù prediali consistono, invece, esclusivamente in annotazioni analoghe a quelle ora descritte (di qui, l'impiego, da parte mia, della medesima indicazione '*Appunti*'), con la sola differenza che gli argomenti in esse considerati si susseguono con un ordine coerente.

Infine, alcune pagine autonomamente conservate con l'apposito titolo '*Diritto delle obbligazioni*' costituiscono l'incipit di un progettato testo didattico sulle obbligazioni: pagine, queste, che si presentano, come i summenzionati §§ 1-29 sui diritti della famiglia, in veste di discorso compiuto e lineare.

Circa la cronologia del complessivo materiale può dirsi quanto segue. Le annotazioni sulle servitù prediali dovettero risalire agli anni fra il 1933 e il 1937. Ciò si desume dal fatto che nella indicazione iniziale della letteratura sono presenti un'opera di Biondi (*Le servitù prediali*) e una di Bonfante (*Corso. III. Diritti reali*) entrambe del 1933, ma non anche un'opera altrettanto fondamentale e di ampio respiro dello stesso Biondi (*La categoria romana delle servitutes*) apparsa nel 1938; e dal fatto che, in tema di tipicità delle servitù, Chiazzese richiama (cfr. p. 124) l'opposizione a Perozzi da parte di Arangio Ruiz, il cui intervento critico risale al 1934,³ ma non cita lo specifico contributo sul tema di

² Dei primi dodici paragrafi esiste un'edizione in caratteri corsivi, conservata nella biblioteca storico-giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Vi compare, a piè di pagina, l'indicazione 'Prof. Chiazzese. I Diritti della famiglia. Disp.' (evidentemente: 'Dispense').

³ V. ARANGIO RUIZ, *La cosiddetta tipicità delle servitù e i poteri della giurisprudenza*

Grosso, pubblicato nel volume di *Studia et documenta historiae et iuris* del 1937.⁴ Da questo inquadramento cronologico può concludersi, peraltro, che la stesura degli appunti sulle servitù prediali fu direttamente collegata con l'attività d'insegnamento svolta presso l'Università di Messina:⁵ invero, prima di essere chiamato a Palermo alla fine del 1936 quale professore ordinario di Diritto romano, Chiazzese negli anni 1933-36 aveva tenuto nella Facoltà giuridica dell'Ateneo peloritano i corsi di 'Pandette', nei quali, per l'appunto, aveva svolto «la materia dei diritti di famiglia, delle servitù prediali, dei contratti verbali».⁶ Quanto alle pagine sui diritti della famiglia pronte per la tipografia (i §§ 1-29), esse risalgono ad un periodo compreso tra il maggio del 1944 e i primi mesi del 1947: Chiazzese, infatti, vi compie (nei §§ 2 e 24) un rinvio alla seconda edizione della propria *Introduzione allo studio del diritto romano*, la quale si apriva con un'avvertenza datata maggio 1944, mentre la successiva edizione dell'opera conterrà una premessa datata Pasqua 1947 (mancano invece, se ben vedo, elementi di riferimento concreti con riguardo alle annotazioni). E però, giusta l'informazione poc'anzi riferita circa le materie dei corsi di 'Pandette' svolti all'Uni-

romana, in *Il Foro Italiano*, vol. 59, 1934, 49 ss.: benché il rinvio in questione sia affidato da Chiazzese al solo nome dell'autore, il riferimento a questo scritto può considerarsi sicuro.

⁴ G. GROSSO, *L'evoluzione storica delle servitù nel diritto romano e il problema della tipicità*, in SDHI 3, 1937, 265 ss.

⁵ Chiazzese giunge a Messina, proveniente dall'Università di Genova (dove aveva tenuto per incarico, quale libero docente, i corsi di Istituzioni di diritto romano negli anni accademici 1930-31, 1931-32 e 1932-33), a seguito dell'approvazione ministeriale (23 novembre 1933) degli atti del "concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto romano della R. Università di Messina", nel quale era risultato primo ternato davanti a Giorgio La Pira e a Giannetto Longo, secondo la valutazione comparativa conclusa dalla Commissione giudicatrice (formata da Biagio Brugi, Salvatore Riccobono, Emilio Albertario, Giovanni Bortolucci, Andrea Guarneri) in data 16 novembre 1933. All'Università di Messina Chiazzese tiene come titolare l'insegnamento di Diritto romano e come incaricato l'insegnamento di Istituzioni e Storia del diritto romano.

⁶ Così Chiazzese stesso nella "Relazione su l'attività didattica e scientifica svolta durante il periodo di straordinariato" indirizzata alla Commissione giudicatrice per la promozione al ruolo di professore ordinario.

versità di Messina, non può escludersi che anche il nucleo della complessiva documentazione sui diritti della famiglia (tanto le pagine pronte per la stampa quanto le annotazioni) origini dall'esperienza didattica messinese e sia stato rielaborato successivamente. Le poche pagine sulle obbligazioni sono, invece, in sé prive di interne indicazioni specifiche; può soltanto rilevarsi che, dal momento che il paragrafo intitolato '*La distinzione fra i diritti reali e i diritti di obbligazione*' appare come uno svolgimento delle idee abbozzate nelle annotazioni sul medesimo argomento formulate in tema di servitù prediali, Chiazzese dovette redigere questo paragrafo dopo la stesura di quelle annotazioni e, anzi, con ogni probabilità, avendo queste ultime direttamente sott'occhio.

Le pagine in questione, anche quelle aventi natura di appunti, anzitutto contribuiscono ad arricchire la complessiva biografia intellettuale di Chiazzese, mostrandoci l'ulteriore svolgersi di quella sua vocazione per l'alta produzione didattica, che si era già manifestata agli esordi della docenza con la pubblicazione dell'innovativa *Introduzione allo studio del diritto romano* per gli studenti dell'Università di Genova nel 1931.⁷ Che, poi, i progettati *Corsi* non siano stati portati a compimento è vicenda che, com'è avvenuto anche per altri scritti, pur di notevole mole, rimasti interrotti e mai pubblicati dall'autore,⁸ può trovare una

⁷ 'Innovativa' era l'opera, giacché considerava lo sviluppo storico del diritto privato e delle sue fonti inquadrandolo, con attenzione apposita, nel più ampio orizzonte della civiltà romana nel suo complesso (strutture politiche, sfondo economico, valori spirituali). Cfr. E.H. KADEN, *Rec.* a L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano*³, 1948, in IVRA 2, 1951, 204. Per altro verso, l'opera ebbe il grande merito di conferire ordinata sistemazione agli sparsi risultati delle ricerche del suo maestro, Salvatore Riccobono, contribuendo alla crescente affermazione degli stessi: sul punto cfr. B. ALBANESE, *Lauro Chiazzese*, in AUPA 26, 1957, XV ss. (ora in *Scritti giuridici* [a cura di M. Marrone], II, Palermo 1991, 1887 ss.). Dell'*Introduzione* sono poi apparse due edizioni successive, nel 1944 e nel 1947 (quest'ultima ristampata nel 1952, nel 1958 e nel 1993): la seconda edizione è sostanzialmente immutata rispetto a quella del 1931, salvo qualche modifica formale, mentre la terza è arricchita, nelle note, con la considerazione della letteratura nel frattempo accumulate.

⁸ Di questi, il lavoro monografico *Jusiurandum in litem* è stato pubblicato a cura di Bernardo Albanese nel 1958, appena dopo la scomparsa di Chiazzese; un testo di natura didattica, *Vicende e interpretazione delle fonti romane in Occidente*, è stato pubblicato nel

ragione di fondo nell'essersi Chiazzese vieppiù dedicato, a partire dall'immediato dopoguerra, a svariate e assorbenti attività sul versante accademico, civile e politico,⁹ fino al giorno della prematura scomparsa, nel 1957, all'età di cinquantquattro anni. Del resto, può anche immaginarsi che a fargli avvertire come non urgente il completamento delle trattazioni didattiche e a rinviarne, così, la realizzazione (tanto più, per via dell'impegno nelle suddette attività) abbia influito il fatto che Chiazzese aveva comunque a disposizione per l'insegnamento, e su tematiche a lui care, alcuni importanti *Corsi* del suo maestro, Salvatore Riccobono, apparsi a cavaliere tra il 1934 e il 1935.¹⁰

1972 a cura di Mattero Marrone e Pietro Cerami (si tratta di un'ampia parte di un testo che originariamente Chiazzese aveva concepito quale capitolo XII della terza edizione dell'*Introduzione allo studio de diritto romano* e che, a causa dell'estensione che esso stava assumendo, lo studioso si era poi risolto a rinviare ad una futura Parte II dell'opera); dei ricchi 'materiali' riguardanti la programmata *Parte speciale* dei *Confronti testuali*, che ho pubblicati nel 2018 in questa collana, si è già detto più su, in nt. 1.

⁹ Chiazzese ha ricoperto, tra altri ruoli accademici, quelli di Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1947 al 1950 e di Rettore dal 1951 fino al giorno della scomparsa. Sul versante civile e politico, è stato Presidente della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane, dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Imprese, dell'Ente Siciliano di Elettricità; componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; Segretario regionale amministrativo della Democrazia Cristiana. Quanto all'attività didattica, oltre a tenere gli insegnamenti di materie romanistiche presso la Facoltà di Giurisprudenza (ininterrottamente, dall'anno accademico 1936-37, come titolare della cattedra di Diritto romano e come incaricato dell'insegnamento di Egesi delle fonti del diritto romano; negli anni accademici 1949-50 e 1950-51 anche come incaricato dell'insegnamento di Istituzioni di diritto romano), Chiazzese a partire dall'anno accademico 1938-39 è stato anche docente incaricato di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia e commercio.

¹⁰ Invero, di uno di questi *Corsi* è attestata l'utilizzazione quale 'libro di testo' per l'insegnamento di Diritto romano svolto da Chiazzese (almeno) nell'anno accademico 1937-38 (giusta l'indicazione apposta sulla propria copia dalla studentessa Adelaide Albanese, sorella maggiore del futuro allievo di Chiazzese, Bernardo): si tratta di S. RICCOBONO, *Corso di diritto romano. Formazione e sviluppo del diritto romano dalle XII Tavole a Giustiniano. Parte II. Dalla lex Aebutia a Giustiniano. «Ius novum»* (Milano 1933-34), un volume che, nei contenuti, rappresentava un seguito ideale dell'*Introduzione allo studio del diritto romano* dello stesso Chiazzese, che quest'ultimo utilizzava nel proprio insegnamento di Istituzioni di diritto romano. Per gli altri anni

Su un piano scientifico generale, poi, il presente materiale conferma il modello interpretativo di fondo teorizzato e argomentato da Chiazzese nell'opera *Confronti testuali* con riguardo agli interventi dei compilatori giustinianeî sulle fonti classiche (e dunque, con riguardo alla complessiva linea evolutiva del diritto privato romano): la presenza di interpolazioni è innegabile, ma la maggior parte di esse ha solo natura formale e, quando invece le modifiche riguardano la sostanza di un regime giuridico, il piú delle volte si tratta di interventi non innovativi, vale a dire di interventi che, in realt , sanciscono soluzioni gi  operanti in uno degli ordinamenti classici o gi  affacciate nel l'antico dibattito giurisprudenziale o che generalizzano spunti ed orientamenti gi  espressi nella prassi della *cognitio extra ordinem* o in provvedimenti imperiali classici.¹¹

Con riguardo, infine, agli specifici contenuti, i §§ 1-29 sui diritti della famiglia, certo, si lasciano apprezzare con maggiore immediatezza, e non solo per le consuete limpidezza di scrittura e saldezza di idee. Invero, pur nel quadro di una trama descrittiva che gli intervenuti progressi storiografici fanno in parte apparire, naturalmente, 'datata' – specie per il

accademici e per gli altri *Corsi* riccoboniani in questione – *Corso di Diritto romano. Stipulationes contractus pacta. Anno accademico 1934-35* (Milano 1935); *Corso di Diritto romano. Parte speciale. Le applicazioni della stipulatio. Anno accademico 1934-35* (Roma s.d.) – non dispongo, invece, di riscontri diretti; ma la circostanza che, da un lato, come detto piú su nel testo, la *stipulatio* aveva costituito materia dei corsi di Diritto romano svolti da Chiazzese nel periodo messinese e che, dall'altro lato, questo stesso istituto risulta oggetto d'insegnamento nell'anno accademico 1954-55 (preparando gli studenti il relativo esame sul testo, appena pubblicato, di B. BIONDI, *Contratto e stipulatio. Corso di diritto romano* [Milano 1953]) lascia supporre una costante predilezione di Chiazzese per questa tematica a fini didattici e, di conseguenza, un'assai probabile utilizzazione, durante gli anni d'insegnamento palermitani, anche dei citati *Corsi* del suo maestro in tema di *stipulatio*.

¹¹ Per questo modello interpretativo cfr., in particolare, L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo allo studio delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, in AUPA 16, 1931 (ma: 1933), 324 ss. Nel materiale didattico che qui si pubblica una enunciazione letterale si incontra a proposito di una questione in materia ereditaria connessa all'*adrogatio* di un impubere (p. 66): dall'esame svolto su Inst. 1.11.3, C. 8.48.2, D. 38.5.13 e D. 28.6.10, Chiazzese trae la conclusione che «i principii giustinianeî che sembrano piú rivoluzionari hanno sempre un precedente o un addentellato nel diritto classico, e specialmente, come nel caso in esame, nella attivit  imperiale (*cognitio extra ordinem*)».

ricorrente, e allora inevitabile, intrecciarsi con le teorie del Bonfante (sia in chiave di adesione o confutazione di questo o quel singolo risultato sia in chiave di critica alla posizione di fondo circa tempi e fattori del superamento delle antiche strutture civilistiche) –, le pagine in questione contengono passaggi in grado, ancora oggi, di offrire agli studiosi utili spunti di riflessione: penso, ad esempio, alle argomentazioni svolte da Chiazzese su temi quali la *condicio nominis ferendi* e la cd. adozione testamentaria (p. 40 ss.) o l'*adrogatio* degli impuberi (p. 50 ss.), che hanno costituito oggetto di apposito dibattito anche in tempi assai vicini.¹² Ma è ben presumibile che suggerimenti fecondi possano rinvenirsi anche compulsando le semplici annotazioni, anch'esse ricche di proposte originali e di valutazioni critiche di posizioni altrui: come, del resto, accade subito in tema di servitù prediali, là dove già *in limine* (nello schema sulle fonti intitolato '*Sistemazione classica*') è degna di nota l'ipotesi formulata circa la collocazione del tema nelle trattazioni giurisprudenziali *ad Sabinum* (p. 109 s.).

Un complessivo materiale, in sostanza, che a buon titolo si presta a condividere con una nobile tradizione didattica del secolo passato l' idoneità, perdurante al di là delle contingenze storiografiche, ad esser frequentato con giovamento dagli studiosi, e certamente con ammirazione per il genio dell'autore.

GIUSEPPE FALCONE

¹² Per la *condicio nominis ferendi* e la cd. adozione testamentaria cfr., infatti, gli studi specifici di A. PALMA, *Note in tema di adozione testamentaria e di condicio nominis ferendi*, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, a cura di J. Roset Esteve, J. Iglesias Santos, Madrid 1988, 1513 ss.; di S. SCIORTINO, *Sull'adozione da parte delle donne*, in AUPA 51, 2006, spec. 315 ss.; e di A. CORBINO, *Il testamento di Cesare e l'adozione di Ottavio*, in *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für/Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce 2021, 101 ss.; per l'*adrogatio* degli impuberi, con apposita attenzione alle stesse fonti esaminate da Chiazzese, cfr. G. FALCONE, *In margine alla descrizione dell'adoptio (e della mancipatio) nelle Istituzioni di Gaio*, in IAH 16, 2024, 163 ss.